

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 28 DEL 29 Aprile 2016	
OGGETTO	MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) DECORRENZA 1° GENNAIO 2016

L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 14:00, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

Malavasi Ilenia - Sindaco			P
Consiglieri		Consiglieri	
Albarelli Marco	P	Giannuzzi Sabrina	P
Borghi Margherita	P	Levorato Mariachiara	P
Bruschi Fabiana	P	Magnanini Nicolò	P
Catellani Fabio	A	Moscardini Marco	P
Catellani Martina	P	Nicolini Gianluca	P
Fantuzzi Marcello	A	Pernarella Mauro	P
Ferrari Enrico	P	Scaltriti Elisa	P
Ghirelli Ilaria	P	Tesauri Gabriele	P

Presenti: 15

Assenti: 2

Risultano altresì presenti:

Assessori	
Dittamo Luca	P
Maioli Monica	P
Marzocchini Gianmarco	P
Testi Fabio	P
Veneri Elena	P

Assiste il **Segretario Generale del Comune Cerminara Francesca**.

Assume la presidenza dell'adunanza **Ferrari Enrico, Vicepresidente del Consiglio Comunale**. Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri: Catellani Martina - Ghirelli Ilaria - Nicolini Gianluca.



CITTÀ DI  
CORREGGIO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 29/04/2016

MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) DECORRENZA 1° GENNAIO 2016

### IL CONSIGLIO COMUNALE

#### PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss., della Legge n. 147 del 2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'imposta municipale propria (I.M.U.), del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) e dalla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);
- la I.U.C. di cui all'art. 1, comma 639 e ss, della Legge 147/2013 è quindi un tributo unico ma tripartito in I.U.C.-I.M.U., I.U.C.-T.A.S.I. E I.U.C.-T.A.R.I. I tre tributi sono accomunati dalla procedura di controllo prevista dai commi 692-701, ma conservano la loro autonoma identità che ne consiglia, ai fini applicativi, una disciplina articolata in tre distinti regolamenti (regolamento IUC-IMU, regolamento IUC-TA.S.I. e regolamento IUC-TA.RI.);
- i commi dal 639 a 704, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
- l'art. 1, comma 682, della legge 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente, tra l'altro, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della legge 147/2013, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche comunali, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare: a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165); b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune (art. 1, comma 167); c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TASI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

VISTO il D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 che dispone integrazioni sulla normativa TASI.

PREMESSO CHE il Comune di Correggio ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30 luglio 2014 il Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (IUC-TASI).

CONSIDERATO che la legge 27/12/2006 n. 296, articolo unico comma 169 (Finanziaria 2007) prevede che i regolamenti relativi ai tributi locali vadano approvati entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016, con il quale il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali, per l'esercizio 2016, è stato differito al 30 aprile 2016.

PRESO ATTO CHE:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- a norma del comma 688 dell'art. 1, della legge 147/2013 tutte le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, debbono essere inviate esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360 del 28/9/1998.

CONSIDERATO CHE la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) ha apportato delle modifiche sia alla legge n. 147/2013, ai commi 639-704 dell'art 1, che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI), che all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22/12/2011, che disciplina l'Imposta Municipale Propria, più volte richiamato dai medesimi commi, in particolare dal 1 gennaio 2016:

- il comma 639 dispone che la Tasi sia a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nella categoria catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 669 dispone che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- al comma 678, sono stati aggiunti due periodi: il primo dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota sia ridotta allo 0,1 per cento, dando la possibilità ai Comuni di modificarla in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento; il secondo prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 683, sia ridotta al 75 per cento;

- al comma 681 sono stati aggiunti due capoversi nei quali si dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destini ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;

- all'art. 13, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, richiamato dal comma 675, dell'art. 1, del D.L. n. 201/2011, viene inserita una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile del 50%, la lettera 0a) riguardante le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazioni principali, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A8 e A/9;

- il comma 15, dell'art. 1, della legge 208 del 28/12/2015 inserisce all'art. 13, comma 2 lett. a) del D.L. 201/2011 una nuova tipologia di equiparazione all'abitazione principale che riguarda le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

VISTA la necessità di adeguare il Regolamento approvato per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) alle nuove disposizioni normative, si propongono al Consiglio Comunale le seguenti modificazioni ed integrazioni al Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili:

- 1) La riformulazione dell'art. 3 - Presupposto impositivo - nel seguente modo:  
"1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- 2) La riformulazione del comma 1 dell'art. 4 - Soggetti passivi - nel seguente modo:  
"1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art. 3, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
- 3) L'inserimento del comma 3-bis all'art. 4 - Soggetti passivi - nel seguente modo:  
"3-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comma 3";
- 4) L'abrogazione dei commi 5, 6, 7 dell'art. 4 - Soggetti passivi - in quanto la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è esente dal tributo a seguito



CITTÀ DI  
CORREGGIO

- della modifica del comma 669 della legge 147/2013, disposto dal comma 14, lett. b), dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- 5) L'inserimento del comma 6 all'art. 5 - Base imponibile - nel seguente modo:  
"6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";
  - 6) La riformulazione del comma 1 dell'art. 7 - Detrazione per abitazione principale - nel seguente modo:  
"1. Con delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.";
  - 7) La modifica all'art. 15 - Entrata in vigore del regolamento:  
"1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016".

ATTESO CHE l'approvazione in materia regolamentare rispetta al Consiglio Comunale.

RITENUTO consono, per le motivazioni sopra esposte, provvedere alle modifiche e integrazioni dell'allegato Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) nelle proposte di cui sopra.

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del tributo designato, con deliberazione di Giunta dell'Unione Comuni Pianura Reggiana n. 4 del 21/01/2014 a seguito della convezione approvata con deliberazione n. 14 del 22/2/2013 del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione convezione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del servizio tributi" ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

VISTO il parere dei revisori dei conti.

Tenuto conto che il Vicepresidente del Consiglio ha proposto la trattazione congiunta dei punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

DATO ATTO che lo sviluppo della discussione relativa al presente oggetto è contenuto integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuta agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Enrico Ferrari - Correggio al centro; Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio), astenuti n.0 su n. 15 Consiglieri presenti;

## DELIBERA

- 1) di apportare al Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI), per i motivi esposti in premessa, le seguenti modifiche ed integrazioni:
  - a) La riformulazione dell'art.3 - Presupposto impositivo - nel seguente modo:

“1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
  - b) La riformulazione del comma 1 dell'art.4 - Soggetti passivi - nel seguente modo:

“1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di immobili assoggettabili al tributo ai sensi dell'art. 3, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
  - c) L'inserimento del comma 3-bis all'art.4 - Soggetti passivi - nel seguente modo:

“3-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, solo il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal comma 3.”;
  - d) L'abrogazione dei commi 5, 6, 7 dell'art.4 - Soggetti passivi;
  - e) L'inserimento del comma 6 all'art.5 - Base imponibile - nel seguente modo:

“6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;
  - f) La riformulazione del comma 1 dell'art. 7 - Detrazione per abitazione principale- nel seguente modo:

“1. Con delibera di cui all'art. 6 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e delle relative pertinenze, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.”;
  - g) La modifica all'art.15 - Entrata in vigore del regolamento:

“1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2016”;
- 2) di allegare alla presente delibera quale sua parte integrante e sostanziale il documento contrassegnato con lettera “A” recante sulla parte sinistra il Regolamento per la disciplina

del Tributo sui Servizi Indivisibili (IUC-TASI) in vigore e sulla parte destra il medesimo Regolamento contenente le modifiche approvate al punto 1);

- 3) dare atto che il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 1), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "B"; la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 01.01.2016;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione regolamentare, relativa alla I.U.C. - T.A.S.I. sarà inviata in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016, mediante l'inserimento del testo della medesima deliberazione nonché del Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
- 5) di dare atto che, la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il 01.01.2016

Successivamente il Vicepresidente propone al Consiglio Comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile;

Dopodiché

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5, (Enrico Ferrari - Correggio al centro; Mauro Pernarella, Nicolò Magnanini - Movimento 5 stelle; Fabiana Bruschi - Sì tu sì; Gianluca Nicolini - Centrodestra per Correggio), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti

#### DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in modo da far conoscere quanto prima le modifiche ai contribuenti, studi e Caf, in vista della predisposizione della rata in acconto 2016.



Firmati all'originale:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
F.to Ferrari Enrico

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Cerminara Francesca  
(Firmato Digitalmente)